



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 20/04/2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 19 /02/2010

I°) PREMESSA

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina:

- 1) le modalità di funzionamento del mercato settimanale del Comune di San Vito di Fagagna;
- 2) il commercio in forma itinerante nel territorio del Comune di San Vito di Fagagna;

Art. 2

Normativa di riferimento.

Il commercio su aree pubbliche viene disciplinato:

- dal presente regolamento;
- dal D.Lgs. 31 marzo 1999 n.114 "Riforma della disciplina del commercio su aree pubbliche";
- dalla L.R. 05 dicembre 2005 n.29 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande...";
- della L.R. 20 novembre 2008, n.13 "Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio,...";
- dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228;
- dalle vigenti norme sanitarie;
- dalle norme sulla circolazione stradale,
- dai regolamenti comunali di Polizia Urbana, di igiene, della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3

Potestà regolamentare.

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dello Statuto Comunale, della L.R. n.1/2006, dell'art.43 della L.R. 29/2005 e del Testo Unico Enti Locali del 18.08.00,n.267.

Art. 4

Definizione.

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuato su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico o delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o meno.

Art. 5

Autorizzazione Amministrativa.

Il commercio su Aree Pubbliche è soggetto alle autorizzazioni amministrative di cui all'art. 42 della L.R. n. 29/2005.

Art. 6

Procedimento Amministrativo.

I procedimenti amministrativi riguardanti il settore del commercio su aree pubbliche sono disciplinati dalla L. 241/1990 e dalla L.R.n. 29/2005.

II°) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 7

Generalità.

Nel territorio del Comune di San Vito di Fagagna, il mercato settimanale si svolge il martedì feriale di ogni settimana.

Quando il mercato ricade in giorno festivo, di norma è soppresso.

Il responsabile delle attività commerciali sulle aree pubbliche, previa consultazione degli operatori del mercato, provvederà a inizio anno a stabilire il calendario delle date dei mercati che cadono in un giorno festivo e con motivato provvedimento procederà, qualora si rendesse necessario, ad anticipare, posticipare o confermare nel giorno festivo il mercato settimanale.

Inoltre per comprovate esigenze di viabilità, ordine pubblico, igienico-sanitario e pubblico interesse, sempre con motivato provvedimento, potrà stabilire divieti, limitazioni o lo spostamento temporaneo della sede del mercato.

Art. 8

Area mercato. – Settori merceologici.

L'area del mercato è situata in Via Centis ambo i lati dall'incrocio di Borgo Zucchiatti all'incrocio con Via San Daniele ;


I posteggi sono stati individuati in n. 15 per un totale di mq. 717,00 come da allegata planimetria e prospetto riassuntivo. Le dimensioni massime, compatibilmente con la conformazione dell'area sono di ml. 12 di lunghezza e ml. 5 di profondità, ad eccezione del n. 1 della profondità massima di ml. 9 di lunghezza e ml. 8 di profondità. I posteggi verranno opportunamente individuati e delimitati con l'applicazione nella sede stradale di segni resistenti all'usura e agli agenti atmosferici.

Fermi restando i criteri di priorità di cui al successivo art.14, per consentire una offerta merceologica varia e articolata, in caso di presentazione di un numero di domande superiore ai posteggi disponibili, verrà data prelazione, per almeno n. 2 posteggi, a operatori commerciali del settore alimentare.

La zona fronte Chiesa oltre i posteggi n. 14 e 15, sarà riservato agli agricoltori per la vendita dei prodotti di propria produzione e quelli biologici, avrà dimensioni di ml. 3 di larghezza e ml. 3 di profondità.

Il parcheggio di Via San Daniele verrà riservato ai produttori di legnami o espositori di macchine agricole e giardinaggio.

Eventuali modifiche al numero e dimensioni degli stalli potranno essere approvate con Delibera Giuntale.



n.	mq.	Totale mq.
----	-----	------------

1	9 x 8	72
2	10 x 5	50
3	10 x 5	50
4	9 x 5	45
5	9 x 5	45
6	9 x 5	45
7	9 x 5	45
8	9 x 5	45
9	9 x 5	45
10	9 x 5	45
11	9 x 5	45
12	8 x 5	45
13	12 x 5	75
14	9 x 5	45
15	4 x 5	20

Totale mq. 717

Art. 9

Accesso ai posteggi degli operatori commerciali

L'occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori concessionari, potrà avvenire dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e non dovrà protrarsi oltre le ore 14.00.

Il termine per l'assegnazione dei posteggi non occupati, di cui all'art. 15 del presente regolamento, viene fissato alle ore 08.15

Art. 10

Orario di apertura e chiusura del mercato.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 29/2005, con Ordinanza, stabilisce l'orario di apertura e chiusura del mercato secondo i criteri di indirizzo del presente regolamento.

Art. 11

Esercizio del commercio al mercato settimanale.

Coloro che intendono esercitare il commercio nell'area adibita al mercato, devono inoltrare al Comune di San Vito di Fagagna:

- A) istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 29/2005 nel caso di rilascio ex novo;
- B) denuncia ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 29/2005 e art. 19 della L. n. 241/1990 nel caso di subingresso.
- C) denuncia inizio attività ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 228/2001 e art. 19 della L. 241/1990 nel caso di agricoltori che intendono vendere prodotti di propria produzione,

Contestualmente all'istanza di cui al punto A) e alla presentazione della denuncia di inizio attività di cui al punto C) deve essere inoltrata formale richiesta di rilascio della concessione occupazione suolo pubblico.

Art. 12

Autorizzazione amministrativa.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della L.R. 29/2005 viene subordinata alla disponibilità di posteggi da assegnare in concessione ed al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 29/2005. Tale autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Art. 13

Concessione occupazione suolo pubblico.

La concessione dei posteggi avverrà secondo le norme del presente regolamento e quello del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L.R. n. 29/2005, la concessione del posteggio ha durata decennale e potrà essere rinnovata su istanza degli interessati.

La concessione del posteggio potrà essere ceduta con l'azienda commerciale o un ramo di essa.

L'occupazione temporanea del posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, calcolata sulla base della superficie concessa e della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi secondo quanto predisposto dai regolamenti comunali.

Art. 14

Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 12 e 13.

L'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento sarà rilasciata in base ai seguenti criteri di priorità previo avviso pubblico dei posteggi resisi vacanti:

- 1) trasferimento del titolare dell'attività già presente al mercato;
- 2) maggior numero di presenze in qualità di precario al mercato di San Vito di Fagagna;
- 3) anzianità storica del richiedente documentata dal rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche rilasciate anche ai sensi delle precedenti normative vigenti in materia;
- 4) a parità di condizioni di cui ai punti precedenti, si procederà al sorteggio effettuato in seduta pubblica preventivamente comunicata agli interessati.

I criteri summenzionati sono applicati anche nei confronti degli agricoltori produttori diretti.

Art. 15

Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

I posteggi non occupati dal concessionario entro le ore **08.15**, limitatamente a tale giornata di mercato, verrà assegnato ad altro operatore in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche con o senza posteggio (L.R. n. 29/2005 art. 49 comma 5) secondo le seguenti priorità:

- 1) maggior numero di presenze dell'operatore commerciale al mercato del Comune di San Vito di Fagagna nell'ultimo trimestre;
- 2) maggior numero di presenze complessive cumulate al mercato di San Vito di Fagagna;
- 3) anzianità storica del richiedente derivante dalla data di rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche rilasciate anche ai sensi delle previgenti normative in materia;
- 4) in caso di parità di condizioni si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

Art. 16
Assenze

Le assenze sono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e ferie. In caso di ferie, queste devono essere comunicate per iscritto, preventivamente, con almeno otto giorni rispetto alla data del loro inizio e non possono durare oltre quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro subordinato ed in genere non oltre i due mesi solari anche frazionati. Le assenze per malattia dovranno essere certificate entro il primo mercato di rientro. Negli altri casi le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto, allegando i relativi certificati entro il mercato successivo della prima assenza.

Art. 17
Presenze

Verranno conteggiate le presenze al mercato effettuate dall'operatore commerciale indipendentemente dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Presso l'ufficio della direzione del mercato su aree pubbliche viene conservato il registro sul quale sono annotati gli ambulanti frequentatori, distinti per ordine alfabetico e per posteggio assegnato.

Art. 18
Condizioni meteorologiche avverse.

L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a seguito di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza di cui al precedente art. 16.

Le giornate considerate meteorologicamente avverse saranno indicate nell'apposito registro delle presenze dal personale della Polizia Municipale preposta alla direzione del mercato. Si considerano inoltre meteorologicamente avverse quelle in cui almeno il 50% degli operatori commerciali del mercato, ritiene inopportuno attivare il proprio banco di vendita.

Art. 19
Decadenza concessione del posteggio.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) mancanza di uno o più requisiti disciplinati dalla L.R. n. 29/2005 o non ottemperati alla sua normativa;
- b) non liberi l'area del posteggio dato in concessione da qualsiasi tipo di ingombro entro i termini stabiliti dall'art. 10 del presente regolamento;
- c) non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi senza giustificazione ai sensi degli art.li 16 e 18 del presente regolamento. Qualora si tratti di attività stagionali, il periodo viene ridotto proporzionalmente.

La decadenza della concessione del posteggio è consequenziale al provvedimento sanzionatorio e va immediatamente notificata all'interessato nelle forme di legge.

Art. 20
Revoca della concessione del posteggio.

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il concessionario. Tale provvedimento va immediatamente comunicato all'interessato il quale ha diritto ad ottenere un altro posteggio se disponibile, nell'area del mercato.

Art. 21
Obblighi degli operatori

Agli operatori del mercato è fatto obbligo:

- a) di allestire il banco vendita all'interno della superficie assegnata con decoro e di presenziare durante tutto il tempo del mercato alle operazioni commerciali;
- b) le tende, ombrelloni o altri ripari devono essere collocati ad un'altezza minima dal suolo pari a m. 2.50 e non possono sporgere in profondità oltre un metro dal posteggio dato in concessione salvaguardando la viabilità ed evitando molestie o sovrapposizioni con altri posteggi; fra banchi deve esserci uno spazio di almeno 50 cm.;
- c) le merci vanno esposte ad un'altezza minima dal suolo pari a cm. 50 fatta eccezione per il materiale d'arredamento, piante, fiori, casalinghi e ferramenta;
- d) di esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi delle merci in vendita;
- e) di esibire ad ogni richiesta delle forze dell'ordine ed incaricati al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, del pagamento dei canoni di concessione e se previsto i documenti di idoneità sanitaria.
- f) di osservare ulteriori prescrizioni o divieti in aggiunta al presente regolamento eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori od ordinanze.

Art. 22
Atti vietati

Nell'area adibita al mercato è fatto assoluto divieto agli operatori commerciali di:

- a) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico, in particolare non è consentito infliggere pali o punte e smuovere la pavimentazione nonché ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o dell'arredamento urbano;
- b) cedere al terzi la concessione totale o parziale del posteggio, salvo regolare cessione del ramo d'azienda interessato;
- c) occupare aree non comprese nella concessione suolo pubblico;
- d) usare apparecchi o diffusori sonori per l'amplificazione dei suoni o berciare per illustrare la merce in vendita.
- e) tenere acceso il motore del proprio automezzo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza dal posteggio;
- f) condurre animali che possano creare turbativa al normale svolgimento del mercato. I cani dovranno essere accompagnati al guinzaglio e muniti di museruola;
- g) vendere fuori dai posteggi con merce al braccio;
- h) scambiare i posteggi con altri concessionari;
- i) vendere generi non compresi nelle categorie merceologiche autorizzate;
- l) tenere comportamenti di turbativa alle regolari operazioni commerciali del mercato in oggetto.

III°) REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

Art. 23
Esercizio del commercio in forma itinerante

Coloro che intendono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, devono essere in possesso di una delle autorizzazioni di seguito indicate:

- a) autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di cui all'art. 42, comma 1, lettera b) della L.R. n. 29/2005, rilasciata dal comune ove risiede il richiedente se persona fisica o della sede legale se S.n.c. o S.a.s., la quale abilita anche alla vendita nel domicilio del consumatore;
- b) autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, di cui all'art. 42, comma 1, lettera a) della L.R. n. 29/2005, rilasciata dal comune ove a sede il posteggio;

Art. 24

Aree comunali e giorni interdetti al commercio in forma itinerante.

Nel territorio del Comune di San Vito di Fagagna, per motivi di viabilità e di ordine pubblico, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con il mercato generale che si tiene il martedì di ogni settimana.

Art. 25

Modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante.

L'attività di commercio in forma itinerante deve effettuarsi all'esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell'art. 158 c.d.s..

L'esercizio dell'attività in esame deve avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.

Coloro che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante possono sostare nello stesso punto solamente per il tempo necessario a servire i clienti e, comunque, non oltre 30 minuti.

Art. 26

Orari, per l'esercizio del commercio itinerante.

L'attività del commercio in forma itinerante potrà avvenire nella fascia oraria stabilita con ordinanza del Sindaco e secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Il commercio itinerante è vietato nelle giornate domenicali e festive.

IV°) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Sostituzione dell'operatore commerciale.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 29/2005, salvo i casi

di sostituzione momentanea, non superiore ai quaranta giorni, per la quale può essere incaricato un soggetto privo dei requisiti prescritti.

E' vietata la sostituzione, anche se solo momentanea, nelle fiere.

Art. 28

Divieti di vendita.

Nelle aree pubbliche è consentita la vendita delle merci comprese nei settori merceologici autorizzati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni contenute nell'art. 29 del presente regolamento.

E' vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art.29

Settore alimentare

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 29/2005 abilita, se debitamente autorizzata, sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti per l'una e per l'altra attività.

L'esercizio del commercio e della vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, ed alla notifica di cui all'art.6 del Reg.852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n.635 e successive modifiche.

Art. 30

Cambio di residenza o sede legale; subingresso.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dei titoli autorizzativi e dei posteggi del dante causa. L'attivazione di tali istituti è assoggettata alla Legge Regionale 29/2005.

Ogni cambio di residenza dell'operatore e della sede legale della società, deve essere comunicata dal medesimo al Comune per la successiva comunicazione alla C.C.I.A.A.

Art. 31

Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà revocata al verificarsi dei seguenti presupposti:

- a) mancato inizio attività nei sei mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio di cui all'art. 42, comma 3, della L.R. 29/2005 come previsto all'art 19 del presente regolamento;
- c) sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo casi di comprovata necessità, qualora trattasi di autorizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 29/2005;
- d) mancanza dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 29/2005;
- e) in presenza di accertate violazioni alle prescrizioni in materia igienico-sanitarie, avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 81, comma 6. della L.R. n. 29/2005.

Art. 32

Autorizzazioni stagionali, vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi.

Le autorizzazioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, della L.R. n. 29/2005, possono essere stagionali.
Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono fare riferimento alle normative in sede fissa per quanto riguarda la regolamentazione della pubblicità sui prezzi e le vendite straordinarie.

Art. 33
Sanzioni.

Salvo che le violazioni al presente regolamento non costituisca reato penale o rientrino nelle fattispecie di altre disposizioni sanzionatorie delle normative che disciplinano il settore del commercio su aree pubbliche, saranno punite con sanzioni pecuniarie da Euro 50.00 (cinquanta) ad Euro 500.00 (cinquecento).

Art. 34
Entrata in vigore del presente regolamento e suo adeguamento a leggi sopravvenute.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione di rito e l'avvenuta pubblicazione.

Il sottoscritto Zucchiatti Sergio impiegato responsabile

A T T E S T A

che il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO SETTIMANALE, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20 Aprile 2009, Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 19 Febbraio 2010, è stato Pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni decorrenti dal 08 Marzo 2010.

San Vito di Fagagna il 01 Aprile 2010

Il Messo Comunale

.....

Zucchiatti Sergio